

5. Legge applicabile e risoluzione delle controversie.

5.1. Il presente Accordo transattivo è soggetto al diritto comunitario, integrato, ove necessario, dal diritto italiano.

5.2. Fermo restando il punto 5.3, per qualsiasi controversia risultante dalla interpretazione o l'applicazione del presente Accordo transattivo che insorga fra le Parti, e nel caso tale controversia non venga risolta con una negoziazione, le Parti possono concordare di sottometterla ad una mediazione. Se una Parte comunica per iscritto all'altra Parte che intende iniziare una mediazione e l'altra Parte ne conviene per iscritto, le Parti dovranno nominare assieme entro due settimane dalla comunicazione sopradetta, un mediatore accettato da entrambe. Se le Parti non riescono a nominare un mediatore entro i termini prescritti, ogni Parte può rivolgersi al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la nomina del mediatore. La proposta scritta del mediatore o la sua conclusione scritta in cui dichiara che nessuna proposta di mediazione è possibile deve essere redatta entro due mesi dall'accettazione, trasmessa per iscritto, dalla seconda Parte ad iniziare la mediazione. La proposta o la conclusione del mediatore non sono vincolanti per le Parti, che si riservano il diritto di sottoporre la controversia alla corte citata nel punto 5.3. Entro due settimane dalla data di notifica della proposta da parte del mediatore, le Parti possono concludere un accordo scritto, debitamente firmato da entrambe, basato su tale proposta. Le Parti condivideranno in pari misura i costi del mediatore, i quali non dovranno includere ogni altro onere da esse sostenuto a causa della mediazione stessa.

5.3. Ogni controversia fra le Parti risultante dalla interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo transattivo che non potrà essere risolta amichevolmente sarà sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

6. Comitato misto di gestione.

6.1. Alla firma del presente Accordo transattivo, le Parti istituiscono un Comitato misto di gestione allo scopo di controllarne l'attuazione ed, in particolare, per gestire le interfacce tra le attività di disattivazione di cui al punto 1. e le altre attività del CCR di Ispra. Il Comitato dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi per valutare le attività pregresse, sviluppare piani dettagliati per le attività future e discutere ogni altra questione riguardante l'esecuzione del presente Accordo transattivo. A questo scopo il Governo italiano e la Commissione designeranno tre rappresentanti ciascuno, di cui uno di essi svolgerà la funzione di coordinatore ed avrà la responsabilità del funzionamento del Comitato. I coordinatori saranno liberi di nominare ogni altro membro per rappresentarli o per partecipare alle riunioni. Le riunioni del Comitato saranno preparate dai coordinatori.

6.2. Il coordinatore per la Commissione è il direttore responsabile per la gestione del CCR di Ispra.

6.3. Il coordinatore per il Governo italiano è nominato dal Ministero dello sviluppo economico.

6.4. Tutte le notifiche e la corrispondenza nel quadro del presente Accordo transattivo dovranno essere inviati ai coordinatori.


6.5. Le Parti dovranno comunicare per iscritto tra di loro ogni modifica riguardante i coordinatori sopra menzionati.

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della notifica da parte italiana dell'avvenuto espletamento della procedura interna di ratifica.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Brussels il 27 novembre 2009, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana è quello che prevale.

Per il Governo Italiano
Il Ministro dello Sviluppo Economico
On. Claudio Scajola



Per la Commissione Europea
Il Direttore Generale del Centro
Comune di Ricerca
Dr Roland Schenkel



Fatto a [Roma/Bruxelles], in data 27 novembre 2009

